SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 10

13 Novembre 1968

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ADAMOLI (MINELLA MOLINARI Angiola, BERTONE): Vendita di paste alimentari fresche nei giorni festivi (493) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . *Pag.* 282

ANDERLINI: Atteggiamento del Prefetto di Rieti nei confronti di alcune amministrazioni comunali (620) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 283

BALBO: Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni di Castellino Tanaro colpite dal maltempo (279); Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni di Carrù (Cuneo) danneggiate da avversità atmosferiche (417); Provvedimenti da adottare a favore delle famiglie di Garzegna, Mondovì e Vicoforte danneggiate dalla grandine (423)

BALBO (CHIARIELLO, FINIZZI, GERMANO'): Provvedimenti da adottare a favore delle aziende silvo-pastorali danneggiate da avversità atmosferiche (197) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . 284

BOANO: Politica generale del Consiglio di Europa (256) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 286

Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche (360); Provvedimenti da adottare a favore delle cantine sociali dell'astigiano danneggiate dalla grandine (380); Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole dell'Italia settentrionale danneggiate dal maltempo (381) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 287

BONAZZI (ORLANDI): Intervento della polizia, a Bologna, in occasione della inaugurazione del Congresso della Società italiana della medicina del lavoro (583) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . . *Pag.* 289

CHIARIELLO: Postdatazione degli assegni bancari (428) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) 290

CINCIARI RODANO Maria Lisa: Provvedimenti da adottare a favore delle zone di Nepi e Sutri colpite da avversità atmosferiche (57) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 292

DE ZAN (MAZZOLI): Sciopero del personale dei Provveditorati agli studi (528) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 294

FERMARIELLO: Liquidazione dell'integrazione di prezzo degli olivicoltori della Campania (550) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 295

FUSI: Provvedimenti da adottare a favore dei coltivatori diretti di Pitigliano (Grosseto) danneggiati dalla grandine (362) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 296

LUGNANO: Liquidazione dell'integrazione di prezzo agli olivicoltori della provincia di Caserta (530) (risp. SEDATI, *Ministro della agricoltura e delle foreste*) 296

MAGNO: Elettrificazione della contrada Pietrafitta in agro di Foggia (421) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 297

MANENTI (TOMASUCCI): Provvedimenti da adottare a favore dei contadini di Saltara e Montemaggiore (Pesaro) (41) (ri-

sposta SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 297

MASCIALE (CUCCU, DI PRISCO, LI VIGNI): Provvedimenti da adottare a favore dei frutticoltori della provincia di Ferrara (394) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 298

MERLONI: Provvedimenti da adottare a favore dei comuni montani (544) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 299

MINNOCCI: Provvedimenti da adottare a favore dei coltivatori diretti della provincia di Frosinone danneggiati dalla grandine (579) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 300

MURMURA: Mancata corresponsione della integrazione di prezzo dell'olio di oliva agli olivicoltori della provincia di Catanzaro (24) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 301

PAPA (ABENANTE): Riliquidazione delle pensioni agli insegnanti (669) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) . 301

PERRINO: Perchè venga assicurata la perfetta funzionalità dell'aeroporto di Brindisi (134) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 302

PIOVANO (SOLIANO): Cause e responsabilità del disastro che ha colpito il comune di Rivanazzano (Pavia) (347) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 302

PIVA: Provvedimenti da adottare a favore dei frutticoltori della provincia di Ferrara danneggiati dal maltempo (384) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 303

ROMANO: Promozioni del personale in servizio presso i Provveditorati agli studi (472) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 304

Mancata attuazione dei lavori necessari ad attutire i rumori provocati dai macchinari del pastificio « Amato » di Salerno (477) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . 306

Imputazione di interesse privato in atti di ufficio a carico del sindaco di Scala (Salerno) (479) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 306

Custodia del passaggio a livello in località « Cimitero » del comune di Nocera Superiore (624) (risp. SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 306

TEDESCHI: Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dal maltempo (383) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 307

TIBERI: Provvedimenti da adottare a favore del personale dei Provveditorati agli studi (599) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 309

VERONESI: Provvedimenti da adottare a favore dei frutticoltori ferraresi colpiti da eccezionali grandinate (379)

VERONESI (BALBO): Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole della Romagna, e in particolare della provincia di Ravenna, colpite da avversità atmosferiche (47) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 310

VERONESI (BALBO, MASSOBRIO, BONALDI): Per un organico servizio di previsioni atmosferiche, valide per gli agricoltori, da comunicarsi per radio e per televisione (65) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 312

VIGLIANESI: Riscossioni dei canoni trimestrali da parte dell'Enel, delle aziende telefoniche e delle aziende del gas (507) (risp. ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 312

VIGNOLA: Provvedimenti da adottare a favore dei comuni della Campania danneggiati dalla grandine (431) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 313

VIGNOLO (BUZIO, ANTONICELLI): Provvedimenti da adottare a favore dei comuni della provincia di Alessandria colpiti da avversità atmosferiche (333)

VIGNOLO (GALANTE GARRONE, ANTONICELLI): Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole della provincia di Alessandria danneggiate dalla grandine (241) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 314

ZUGNO: Esclusione dalla graduatoria provinciale di numerosi insegnanti elementari non di ruolo della provincia di Brescia (451) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 315

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola, BERTONE. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per cui il Prefetto di Genova si ostina a proibire la vendita dei prodotti artigiani di paste alimentari fresche speciali nei giorni festivi, nonostante le pressanti richieste di migliaia di famiglie e di numerose convivenze e convitti, come risulta dalle petizioni presentate

alle autorità locali, e in contrasto con il parere favorevole espresso da circa un anno dalla Giunta e dal Consiglio comunali di Genova e da altri enti pubblici.

Va ancora rilevato che le decisioni prefettizie sono derivate da una richiesta presentata da una sola associazione dei commercianti, ossia da rappresentanti solo di una parte di una categoria diversa da quella direttamente interessata, senza il parere, prescritto dalle leggi vigenti, delle associazioni artigiane e dei sindacati dei dipendenti da aziende artigiane.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere se non si intenda intervenire con urgenza nei confronti del Prefetto di Genova affinchè sia rispettata la legge, si tenga conto degli interessi generali della popolazione e si consideri la produzione artigiana di pasta fresca e di ripieni speciali come quella di prodotti, quali quelle delle pasticcerie, delle drogherie, delle rosticcerie, eccetera, che presentano gli stessi problemi di deteriorabilità e che sollevano identiche considerazioni di natura sociale. (I. s. - 493)

RISPOSTA. — Nel rispondere, in luogo del Ministro dell'interno, alla interrogazione sopratrascritta, si fa presente che sulla questione, riproposta in questi ultimi tempi dalle organizzazioni artigiane della provincia di Genova, è in corso una nuova istruttoria da parte della locale Prefettura che ha ritenuto di interpellare l'Associazione dei commercianti, quella degli artigiani, i sindacati dei lavoratori e il comune di Genova affinchè rinnovino, alla luce delle insorte rimostranze, il loro parere.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

7 novembre 1968

ANDERLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quale giudizio egli dia della sconsiderata attività del Prefetto di Rieti che, assumendo atteggiamenti illegittimi e faziosi contro talune amministrazioni (come quelle di Poggio Mirteto, di Fara Sabina e di Montopoli) e illegittimamente condiscendenti nei confronti di altre (come per esempio quelle di Rieti) tenta di far rivivere in quella provincia un clima che si era autorizzati a ritenere superato. (I. s. - 620)

RISPOSTA. — Le ispezioni ai comuni di Fara Sabina, Montopoli e Poggio Mirteto, alle quali fa riferimento la signoria vostra onorevole, sono state disposte dalla Prefettura di Rieti, in tempi diversi, per obiettive e rilevanti ragioni di carattere amministrativo alle quali, pertanto, rimane estranea la pretesa concomitanza con la campagna elettorale per le consultazioni politiche del 19-20 maggio.

Sta di fatto che l'ispezione al comune di Fara Sabina fu affidata, nell'ambito del servizio ispettivo svolto istituzionalmente presso gli enti locali, ad un funzionario della Prefettura di Rieti sin dal 13 dicembre 1967.

Le ispezioni ai comuni di Montopoli e Poggio Mirteto, affidate ad altro funzionario, rispettivamente nella terza decade di aprile e all'inizio del mese di maggio, furono determinate da esposti, interessanti anche l'autorità giudiziaria, con i quali venivano segnalate irregolarità di indubbio rilievo.

È da escludere che — nel corso di tali ispezioni — siano stati commessi abusi di sorta da parte dei funzionari incaricati.

Dalle citate ispezioni sono emerse varie irregolarità, consistenti, per il comune di Fara Sabina, nell'invito alla gara di appalto, per l'installazione di contatori dell'acqua potabile, di cinque ditte, anzichè quattordici come aveva indicato l'ufficio tecnico erariale, e nell'aggiudicazione dell'appalto stesso per un prezzo quasi doppio rispetto a quello indicato dallo stesso ufficio tecnico; per il comune di Poggio Mirteto, in cancellazioni di ben 165 contribuenti dai ruoli dell'imposta di famiglia operate arbitrariamente dal sindaco e da questo comunicate agli interessati con lettere personali del 27 marzo scorso, nonostante la mancanza del prescritto deliberato della Giunta municipale, intervenuto soltanto il 23 aprile successivo, ma con carattere di mera sanatoria, dato che la Giunta non ha potuto addurre alcun motivo di giustificazione alle concesse esenzioni; per il co-

mune di Montopoli Sabina, in irregolarità nel rilascio di licenze edilizie, disordine urbanistico, mancanza di regolamento edilizio, tolleranza di abusive occupazioni di suoli demaniali e mancata astensione dalle riunioni della Commissione edilizia di un componente, allorchè sono stati esaminati progetti di costruzioni dallo stesso redatti.

Mentre si è provveduto ad informare l'autorità giudiziaria in ordine a quei fatti che possono configurare ipotesi di reato, i rilievi emersi dalle ispezioni sono stati contestati alle amministrazioni interessate.

Il comune di Fara Sabina ha dedotto per alcuni addebiti e per altri sta provvedendo; sulle deduzioni presentate dal comune di Montopoli Sabina si è reso necessario richiedere il parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche. La Giunta municipale di Poggio Mirteto, con atto n. 168 del 22 agosto 1968, ha deliberato di non controdedurre ai rilievi della Prefettura che, quindi, ravvisando nelle esenzioni tributarie irregolarmente disposte dagli amministratori di quel comune gli estremi della responsabilità prevista dall'articolo 254 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, ha segnalato il caso alla procura generale della Corte dei conti, per i provvedimenti di competenza.

Intanto, il 4 ottobre ultimo scorso il pretore di Poggio Mirteto ha emesso mandato di comparizione nei confronti del sindaco e di tre assessori di quel comune, per i reati di cui agli articoli 323-61 e 480 del codice penale e all'articolo 96 del testo unico del 30 marzo 1957, n. 361.

È da precisare che tutte le volte in cui, dall'espletamento del servizio ispettivo, presso tutte le amministrazioni locali, sono emersi fatti perseguibili penalmente, la Prefettura di Rieti ne ha sempre prontamente informata, senza distinzione di sorta, l'autorità giudiziaria.

A conferma di ciò, si cita: l'ispezione disposta lo scorso anno in ordine al funzionamento della commissione edilizia del comune di Rieti, in seguito alla quale l'assessore ai lavori pubblici è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale; gli accertamenti disposti presso l'ECA di Rieti che hanno portato all'arresto, in attesa di giudizio, del segretario e dell'applicato dell'ente per peculato, falso e truffa aggravata; gli accertamenti eseguiti presso il comune di Micigliano in ordine alla vendita di aree fabbricabili, i cui risultati hanno portato alla denunzia all'autorità giudiziaria del sindaco e del segretario comunale. Quest'ultimo, data la gravità dei fatti emersi, ed in attesa dell'esito dell'inchiesta giudiziaria, è stato sospeso cautelativamente dal servizio.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 novembre 1968

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per alleviare i danni subiti dalle popolazioni del comune di Castellino Tanaro colpite il giorno 7 luglio 1968 da calamità atmosferiche. La grandinata che ha infuriato su quei territori ha arrecato ingenti danni alle colture agricole, calcolati in circa 60 milioni (troppi per quelle popolazioni a scarso reddito). Maggiormente danneggiati sono stati i vigneti, in alcune zone completamente distrutti, tanto da risentirne le conseguenze anche nell'annata ventura. (I. s. - 279)

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per alleviare i danni subiti dalle popolazioni del comune di Carrù (Cuneo) colpite il giorno 17 luglio 1968 da calamità atmosferiche.

Il violenti nubifragio con grandinata che ha infuriato su quei territori ha arrecato ingenti danni alle colture agricole, calcolati in circa 170 milioni su una superficie di circa 2.000 ettari. Il danno arrecato alle colture varia dall'85 al 55 per cento.

Maggiormente danneggiati sono stati i vigneti, in alcune zone totalmente distrutti, tanto da risentirne le conseguenze anche nell'annata ventura. (I. s. - 417)

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per alleviare i gravi danni provocati ad oltre 70 famiglie della frazione Garzegna e dintorni, dei comuni di Mondovì e Vicoforte, dalla forte grandinata del 2 agosto 1968.

Tale calamità atmosferica ha distrutto totalmente il raccolto dell'uva e della frutta — prodotti basilari della economia della zona — ed ha arrecato danni alle piante tanto da rendere precario il raccolto dell'anno venturo.

Le unità aziendali di queste zone colpite, direi quasi sistematicamente in modo più o meno grave da calamità del tipo di quella oggetto di questa interrogazione, vengono a trovarsi così in serie difficoltà economiche tanto da vedere compromessa l'efficienza stessa dell'azienda. (I. s. - 423).

BALBO, CHIARIELLO, FINIZZI, GERMANO'. —, *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intende prendere a favore delle aziende prevalentemente impostate sugli allevamenti, ed in ogni modo a favore delle aziende silvo-pastorali, che, per il non favorevole andamento stagionale per siccità o per eccessive precipitazioni, hanno visto gravemente compromesso il loro raccolto fondamentale di foraggio.

In particolare, per conoscere se fra le provvidenze, a titolo anche sperimentale, non si ritenga inserire quella di contributi parziali per l'acquisto di concimi chimici diretti ad assicurare, per la prossima annata agricola, un più sicuro raccolto di foraggi sia sotto l'aspetto della quantità che sotto quello della qualità. (I. s. - 197)

RISPOSTA. — Come è noto, il Ministero, per assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità dell'inverno 1967 e della primavera-estate 1968, ha promosso la emanazione della legge 29 luglio 1968, n. 857.

Detta legge, per consentire alle aziende danneggiate la provvista dei capitali necessari all'esercizio aziendale e al pagamento delle rate di prestito e di mutuo, essendo mancata, con la produzione aziendale, la possibilità di acquisire gli ordinari mezzi di autofinanziamento, prevede, in primo luogo, la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i compartecipanti.

La legge prevede, poi, specifiche provvidenze per la difesa del patrimonio zootecnico, che si articolano in due distinti interventi:

la concessione, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle loro cooperative, di prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, con ammortamento quinquennale, al tasso di particolare favore dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e per ogni altra occorrenza relativa all'allevamento del bestiame.

L'ammortamento dei prestiti fa carico agli operatori agricoli solo per il 60 per cento della somma ricevuta, essendo il restante 40 per cento a carico del fondo di rotazione, di cui alla predetta legge;

la concessione, con l'intervento degli enti di sviluppo, ai conduttori di aziende agrarie colpite dalla siccità, di cereali destinati ad uso zootecnico al prezzo agevolato di lire 3.500 al quintale, onde far fronte alle esigenze di allevamento del bestiame, escluso quello di bassa corte, per un periodo non superiore a nove mesi, assicurando così la saldatura con le nuove produzioni primaverili di foraggere.

Il Ministero, sulla base delle risultanze degli accertamenti disposti, ha provveduto, con decreti interministeriali già pubblicati, alle delimitazioni territoriali previste dalla legge per la concessione di queste ultime due provvidenze, sicchè tutti i benefici recati dalla legge stessa hanno ormai completa attuazione.

Si aggiunge che, con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le zone del territorio nazionale, nelle quali può essere accordata la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle opera-

zioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Analogo provvedimento è stato adottato il 2 ottobre successivo, a favore delle aziende agricole, ricadenti nelle zone delimitate contestualmente, che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Come è altresì noto, il Ministero non ha mancato di prendere in considerazione anche la situazione delle aziende agricole a coltura specializzata, colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, prendendo, a tal fine, l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

Tale provvedimento prevede, a favore delle aziende agricole colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, la concessione di benefici contributivi per il ripristino delle strutture, nonchè di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostruzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotti, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibili all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in generale di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento dannoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli — che per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento — il tasso da applicare è fissato nello 0,50 per cento.

Infine, il provvedimento reca autorizzazioni di spesa aggiuntive per la difesa fitosanitaria, estendendo, all'acquisto di concimi e di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere, i prestiti, di cui all'articolo 1 della richiamata legge n. 857 sui danni causati dalla siccità, per l'alimentazione del bestiame.

Il Ministero ha già provveduto alla delimitazione delle zone colpite, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, considerate negli articoli 1 e 2 del provvedimento, nonchè all'assegnazione, agli uffici periferici, dei fondi necessari per la concreta attuazione di tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso.

Per la provincia di Cuneo le zone agrarie colpite sono state delimitate con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre successivo e in esse sono stati compresi anche i comuni di Mondovì e Vicoforte, per l'intero loro territorio.

Il comune di Castellino Tanaro non è stato incluso nel provvedimento, perchè dagli accertamenti effettuati non sono state riscontrate le condizioni prescritte. Ciò, peraltro, non esclude che, nei casi di danni di comprovata gravità, possano essere accordate, su domanda degli interessati al competente ispettorato agrario, le altre provvidenze creditizie previste dal provvedimento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

BOANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'opinione sua e del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 521, relativa alla politica generale del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di maggio 1968 — su proposta della

Commissione politica (Doc. 2362) — ed in particolare per sapere se non intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì in quali modi e forme il Ministro intenda modificare e adattare le direttive, gli orientamenti e le iniziative del proprio Dicastero alle richieste formulate nella citata Raccomandazione, che tale Dicastero direttamente concerne. (I. s. - 256)

RISPOSTA. — Si condividono le proposte di cui al punto 9) e seguenti della Raccomandazione n. 521, per la intensificazione dei rapporti culturali tra i Paesi europei dell'Est e dell'Ovest. utilizzando a tal fine il Consiglio di cooperazione culturale del Consiglio d'Europa.

I problemi attualmente trattati dal detto Consiglio (equivalenza dei titoli di studio, insegnamento delle lingue moderne, tempo libero, educazione permanente, difesa e valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico dell'Europa, eccetera) potrebbero ricevere così l'apporto di esperienze e sistemi diversi, con indubbio reciproco vantaggio dei Paesi partecipanti.

Va però sottolineato che il Governo italiano, pur essendosi attivamente adoperato da anni, come noto, per un'intensificazione dei rapporti culturali con i Paesi dell'Europa orientale e non potendo pertanto non condividere i sentimenti e gli obiettivi che hanno animato l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nel formulare la Raccomandazione n. 521, ritiene peraltro che, per quanto riguarda le vie ed i mezzi più idonei per raggiungere tali obiettivi, sia opportuno e necessario evitare — specie sul piano multilaterale — ogni sovrapposizione di compiti e competenza fra le diverse organizzazioni internazionali che si interessano a questo settore.

In tale ordine di idee il Governo italiano è d'avviso che il Consiglio d'Europa possa assolvere al riguardo una utile funzione soprattutto se manterrà la propria azione su un piano strettamente tecnico. E ciò tanto più in quanto i più efficaci sviluppi per l'intensificazione dei rapporti culturali con tali Paesi possono essere conseguiti soprattutto sul piano bilaterale: orientamento, questo, che trova una particolare ragione di essere alla luce dei recenti avvenimenti cecoslovacchi.

Va d'altra parte tenuto conto, in particolare, che una cooperazione scientifico-culturale tra i due gruppi di Paesi avviene già nell'UNESCO. Conseguentemente, nel caso in cui venissero realizzati i voti espressi dalla Raccomandazione in parola, si dovrebbe vigilare affinchè in seno al Consiglio d'Europa non si verifichino — come già detto sopra — duplicità d'iniziative negli stessi settori nei quali già operano altre organizzazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

6 novembre 1968

BOANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti di carattere straordinario ed urgente intenda adottare il Governo a favore delle aziende agricole il cui bilancio economico risulta gravemente compromesso dalle mancate produzioni in seguito alle recenti eccezionali grandinate.

Quanto sopra in analogia con i criteri che hanno indotto il Governo a presentare e il Parlamento ad approvare i provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità, accogliendo il principio (tante volte invano invocato a proposito della grandine) di una sovvenzione per la mancata produzione a seguito dell'influenza dannosa di elementi della natura pur non recanti pregiudizio alle strutture agrarie e fondiarie.

Per sapere, inoltre, se, in armonia con le impostazioni programmatiche espresse dal Presidente del Consiglio, onorevole Leone, e in rispondenza a quanto contenuto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII del piano di sviluppo quinquennale (legge 27 luglio

1967, n. 685), non ritenga di doversi fare promotore, a nome del Governo, di un disegno di legge che risolva in modo organico e permanente il problema dei danni causati dalle avversità atmosferiche. (I. s. - 360)

BOANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le disastrose grandinate abbattutesi nei primi giorni dell'agosto 1968 su vasta parte del Piemonte, con particolare gravissima concentrazione di danni sull'astigiano, hanno posto in situazione di insostenibile difficoltà molte cantine sociali della zona, essendo venuta a mancare quasi totalmente la possibilità di conferimento da parte dei soci.

L'interrogante quindi chiede al Ministro di voler disporre in detti casi l'erogazione di un contributo sulle spese di gestione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, analogamente a quanto è stato concesso in diversi altri casi, come ad esempio per la cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria (decreto ministeriale del 16 dicembre 1967 per 50 milioni) e la centrale del latte di Potenza (decreto ministeriale del 18 maggio 1967 sempre per 50 milioni). (I. s. - 380)

BOANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che nubifragi grandiniferi di eccezionale violenza hanno sconvolto nei primi giorni dell'agosto 1968 vaste zone del nord del Paese arrecando danni in corso di valutazione più dettagliata, ma assommanti, comunque, a molti miliardi.

Per conoscere, di conseguenza, quali provvedimenti di carattere straordinario ed urgente intenda adottare il Governo a favore delle aziende agricole il cui raccolto, a causa delle disastrose grandinate, è andato totalmente distrutto.

Quanto sopra in analogia con i criteri che hanno indotto il Governo a presentare e il Parlamento ad approvare i provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità, accogliendo il principio (tante volte invano invocato, per decenni, a proposito della grandine) di una sovvenzione per la mancata produzione a seguito dell'influenza dannosa di elementi della natura, pur non recanti pregiudizio alle strutture agrarie e fondiarie.

Per sapere, inoltre, se, constatati gli irrilevanti benefici apportati dalla consueta concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale in base alla legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modificazioni, il Governo intenda presentare immediatamente, alla riapertura delle Camere, un disegno di legge che risolva in modo organico il problema dei danni causati dalle avversità atmosferiche, in rispondenza alle enunciazioni programmatiche espresse dal Presidente del Consiglio, onorevole Leone, e in rispondenza a quanto contenuto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII del piano di sviluppo quinquennale. (I. s. - 381)

RISPOSTA. — Il problema dei danni causato dalla grandine alle colture è stato affrontato dal Governo con l'emanazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, che reca notevoli provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968 e che è stato recentemente convertito in legge.

In particolare, il provvedimento prevede, a favore delle aziende agricole colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, la concessione di benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il Ministero ha già provveduto alle delimitazioni territoriali per la concessione delle anzidette provvidenze contributive e creditizie, per la cui concreta attuazione, i competenti ispettorati agrari hanno avuto l'as-

segnazione dei fondi necessari, nonchè tempestive e dettagliate istruzioni.

Per quanto riguarda il Piemonte, con decreti del 16 settembre 1968, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 256 e n. 257, sono state delimitate le zone agrarie colpite delle province, rispettivamente, di Torino e di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il provvedimento prevede, poi, all'articolo 3, la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è stato fissato nello 0,50 per cento.

Queste ultime provvidenze creditizie, per le quali si prescinde da delimitazioni territoriali, possono essere accordate, su domanda degli interessati ai competenti ispettorati agrari, anche a favore delle aziende agricole danneggiate, ricadenti in zone non delimitate.

Si aggiunge che, con decreto del 2 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 262 del 14 ottobre successivo, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate le province nelle quali può essere accordata la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968. Fra le province delimitate sono comprese anche quelle di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

Quanto, poi, alla richiesta contenuta nella seconda parte della interrogazione n. 380, s'informa che il Ministero ha in corso di emanazione un provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vengono stabilite le norme per la concessione di un contributo dello Stato, nella misura del 10 per cento delle spese di gestione, a favore degli enti gestori degli ammassi volontari e delle cantine sociali per l'attuazione dell'ammasso di uve e mosti di produzione 1968.

Con tale provvedimento, che riproduce sostanzialmente le norme già stabilite per la precedente campagna vinicola, viene anche prevista la possibilità di concedere contributi integrativi, fino alla misura massima del 90 per cento, stabilita dalla citata disposizione legislativa, agli anzidetti enti e cantine sociali che hanno operato in zone danneggiate da avversità atmosferiche e in condizioni particolarmente onerose.

Quanto, infine, alla richiesta della presentazione di un disegno di legge che risolva in modo organico e permanente il problema dei danni causati all'agricoltura dalle avversità atmosferiche, si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

BONAZZI, ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio di violenza poliziesca verificatosi il 2 ottobre 1968 a Bologna, in occasione dell'inaugurazione del Congresso della società italiana di medicina del lavoro, dove giovani studenti, che chiedevano di poter esprimere la loro posizione sul congresso stesso, dopo essere stati brutalmente colpiti, sono poi stati fermati ed arrestati.

Gli interroganti chiedono di sapere altresì quali misure si intendano adottare per il rilascio immediato degli studenti arrestati dalla polizia e per impedire che episodi di tal genere — deprecati dallo stesso rettore dell'università di Bologna — possano ripetersi. (I. s. - 583)

RISPOSTA. — Nel pomeriggio del 2 ottobre, circa mezz'ora prima dell'inaugurazione nell'aula magna dell'Università di Bologna, del 31° Congresso nazionale della Società italiana di medicina del lavoro, circa duecento giovani aderenti al « Movimento studentesco » e alla Federazione giovanile comunista, lasciavano il vicino collegio Irnerio dove si erano prima riuniti e si portavano dinanzi all'Ateneo.

Il Rettore, informato dall'autorità di pubblica sicurezza, dichiarava di non volere opporsi all'ingresso degli studenti e quando questi, entrati in massa nell'edificio, iniziavano una clamorosa manifestazione, invitava i congressisti a trasferirsi nel salone Podestà di Palazzo Re Enzo, di proprietà comunale, dove peraltro era già previsto che i lavori, dopo la cerimonia inaugurale, sarebbero proseguiti.

Poichè anche dinanzi a detto edificio si radunavano nuovamente i manifestanti che, irrompendo nell'atrio, continuavano l'azione di disturbo, distruggendo pannelli indicatori ed alcuni quadri, la Forza pubblica, previe le rituali intimazioni, interveniva per ristabilire l'ordine e la legalità e per sgomberare l'edificio pubblico nei cui locali erano allestite apparecchiature mediche di ingente valore.

Durante l'azione di polizia, diversi « occupanti » reagivano dando luogo a violente colluttazioni, nel corso delle quali riportavano contusioni 2 funzionari e 3 militari di pubblica sicurezza.

Sono stati fermati cinque giovani, dei quali due sono stati trattenuti e denunciati in stato di arresto per violenza e resistenza, mentre degli altri tre, rilasciati, si stanno vagliando le responsabilità.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 novembre 1968.

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Premesso che nella risposta, in data 21 ottobre 1967, alla interrogazione n. 6352 il Ministero delle finanze ha chiarito che « sono regolari ai fini fiscali gli assegni bancari nei quali sia indicata una data posteriore di non oltre quattro giorni a quella della effettiva emissione, semprechè siffatta postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione », l'interrogante chiede di conoscere:

1) Con quale dei soggetti del rapporto di credito derivante dall'assegno bancario si deve identificare il « destinatario » di cui alla citata risposta ministeriale. È noto infatti che l'assegno bancario, una volta tratto, cessa di essere produttivo di interessi per il correntista con effetto dalla data di emissione, e non già dal giorno del pagamento da parte dell'istituto trattario, con la conseguenza che durante tale intervallo quegli interessi (o « valuta ») vanno a beneficio della banca.

Questa perdita di valuta non incoraggia certamente nè l'uso degli assegni bancari come mezzo abituale di pagamento nè il corrispondente incremento dei depositi bancari. Per rimuovere tale ostacolo, l'articolo 121 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e la legge 28 aprile 1967, n. 263, permettono al correntista bancario di scrivere sull'assegno una data posteriore (ma di non oltre quattro giorni) a quella di effettiva emissione sempre che tale non veritiera indicazione sia giustificata da una delle seguenti circostanze:

a) necessità del tempo per far pervenire il titolo al destinatario e per farlo da questi presentare alla banca trattaria per il pagamento;

b) altra materiale impossibilità, da parte dell'ordinatario, di presentarlo per il pagamento nello stesso giorno di emissione.

Questa seconda ipotesi comprende il caso che l'assegno sia emesso e consegnato all'ordinatario nello stesso comune di pagamento, ma in giorno di sabato, oppure quello che l'assegno sia emesso in comune diverso da quello di pagamento. In entrambi i casi la chiusura delle banche nei giorni di sabato e domenica o il tempo necessario per la riscossione dell'assegno in comune diverso

da quello di emissione autorizzano la indicazione di una data futura, nei limiti consentiti.

La prima ipotesi — che ricorre assai più frequentemente — si riferisce invece al correntista bancario il quale dallo stesso comune di pagamento invia un assegno ad un creditore residente in altro comune, dal quale l'assegno deve ritornare sulla piazza di emissione per essere pagato. In questo caso, cioè dell'assegno « inviato » fuori piazza, la postdatazione è ancor più giustificata in quanto l'assegno deve compiere due viaggi: quello di andata, dal comune di emissione al comune dell'ordinatario, e quello di ritorno, da quest'ultimo comune a quello della banca per il pagamento.

Da quanto precede sembrerebbe che con la parola « destinatario » il legislatore abbia inteso indicare l'« ordinatario » residente su piazza diversa da quella di emissione e di pagamento. Senonchè la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, con la circolare numero 27 in data 1° giugno 1957 (Istituto poligrafico dello Stato 1968, pag. 57) e con altre successive risoluzioni, ha ritenuto che la postdatazione fino a quattro giorni è consentita soltanto per gli assegni « emessi fuori piazza » — ipotesi *sub* b) — mostrando così di escludere dalla tolleranza e dalle finalità della legge l'ipotesi più frequente ed importante degli assegni « inviati fuori piazza » — ipotesi *sub* a) — e di identificare in conseguenza il « destinatario » con l'istituto di credito, che tutta la legislazione sull'assegno indica invece con il termine tecnico ed univoco di « trattario », non confondibile con quello di « destinatario ».

2) Se non ritengano che anche dopo la legge 30 ottobre 1963, n. 1456, l'esigenza della certezza del diritto rende tuttora indispensabile un criterio unico ed obiettivo per ricavare dal titolo se una postdatazione è limitata od è superiore ai quattro giorni, in quanto da tale apprezzamento discendono conseguenze gravissime per il possessore dell'assegno postdatato, prima fra tutte quella che la mancata « giustificazione » da parte di un qualsiasi ufficio tributario comporta la degradazione dell'assegno da titolo esecutivo a semplice chirografo e sottopone il possessore alla imposta graduale di bollo del cinque per mille oltre la pena pecuniaria da un quarto alla metà dell'importo dell'assegno.

La non abrogata direttiva del Ministero delle finanze (in « Rivista di legislazione fiscale », 1960, col. 1075) che « per l'assegno postdatato non è possibile stabilire la effettiva data di emissione, essendo falsa quella indicata sul titolo » autorizza gli uffici finanziari a negare attendibilità a qualunque data futura, per cui per ogni assegno postdatato c'è incertezza sulla durata della postdatazione e quindi sulla applicazione del termine di tolleranza dei quattro giorni previsto dalle norme di legge vigenti.

3) Se, in vista di questi gravi inconvenienti derivanti dalla citata direttiva finanziaria e della evidente opportunità di incoraggiare la diffusione di quell'importante strumento di credito e di buona fede che è l'assegno bancario, i Ministri interessati non ritengano necessario chiarire che la data di effettiva emissione si presume, fino a prova contraria, essere quella in cui l'assegno è stato negoziato o comunque messo in circolazione, non essendo possibile ritenere (come l'Amministrazione finanziaria sostiene tuttora anche in giudizio) che la data futura apposta sull'assegno postdatato sia vera, valida e probante se essa differisce di quattro giorni di calendario, e sia invece falsa, inesistente e non più probante se ne differisce di cinque.

Quanto precede ha già formato oggetto della interrogazione presentata il 13 dicembre 1967, n. 2123, nella trascorsa legislatura, e rimasta senza risposta. (I. s. - 428)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome degli altri Ministri interessati, per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il regime fiscale degli assegni bancari trova la sua disciplina non in alcune particolari disposizioni di carattere amministrativo, peraltro ormai superate dalle sopravvenute disposizioni legislative, ma esclusivamente nella legge e, specificatamente, nell'articolo 121 del regio decreto 21 dicembre

1933, n. 1736, trasfuso, per effetto della legge 28 aprile 1967, n. 263, modificativa del trattamento tributario degli assegni in parola, nella nota marginale all'articolo 8 della Tariffa all. A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Tale norma dispone — com'è noto — che non si considerano post-datati gli assegni bancari sui quali venga indicata una data posteriore di non oltre quattro giorni a quella di effettiva emissione, sempre che siffatta post-datazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario, o da altra materiale impossibilità di presentazione.

Ad avviso di questo Ministero, la chiara dizione della disposizione in parola non lascia adito a dubbi in ordine al suo intrinseco contenuto ed ai suoi effetti. Devono, cioè, ritenersi soggetti sin dall'origine alla imposta di bollo propria delle cambiali, nella misura unificata del 5 per mille, per detti titoli stabilita dalla vigente tariffa di bollo, quegli assegni bancari dai quali risulta una post-datazione superiore al limite massimo di quattro giorni consentito dalla legge, e ciò in quanto in detta ipotesi si verifica lo snaturamento del titolo, da mezzo di pagamento, qual è considerato l'assegno bancario, in strumento di credito.

Al di là dell'accennata ipotesi la post-datazione dell'assegno, nel rispetto — beninteso — del limite invalicabile di quattro giorni, deve quindi ritenersi giustificata, agli effetti della imposta di bollo, in presenza di quella particolare circostanza di fatto, impeditiva della presentazione immediata allo incasso del titolo da parte del beneficiario, dovuta alla distanza tra il luogo di emissione dell'assegno e quello di residenza del destinatario (ordinatario o beneficiario dell'assegno) o per effetto di altre circostanze di carattere oggettivo, che richiedono un lasso di tempo per la materiale presentazione dell'assegno all'incasso, quali, ad esempio, la indicazione di piazza di pagamento diversa e distante da quella ove risiede il prenditore, la chiusura festiva della banca trattaria ed altri casi di materiale impossibilità di presentazione immediata dell'assegno al trattario.

Ove, pertanto, sussista una qualunque delle circostanze in parola, si rende giustificata, a norma di legge, la post-datazione dell'assegno, che va, peraltro, limitata al tempo strettamente necessario (esempio: due soli giorni per il caso della chiusura degli istituti bancari che si effettua nelle giornate del sabato e della domenica), senza comunque eccedere il termine di quattro giorni fra il momento della emissione e quello indicato nell'assegno.

Ai suesposti criteri, di carattere obiettivo, è in effetti improntata l'azione degli uffici finanziari, volta ad accertare, nei casi concreti, la legittimità della posta-datazione del titolo.

Si ritiene pertanto che la violazione del precetto di cui alla norma citata possa ricavarsi, con immediata evidenza in base agli elementi contenuti nell'assegno stesso, da un semplice calcolo dei giorni che intercorrono fra la data di emissione indicata nell'assegno e quella in cui esso è stato effettivamente emesso, negoziato o presentato all'incasso. Ove infatti dal conteggio risulti che fra le date suddette sia trascorso un periodo di tempo superiore a quello che la legge ritiene giustificabile nella fattispecie concreta o, comunque, superiore a quattro giorni, nessun dubbio potrà sussistere sulla irregolare illegittima post-datazione.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

5 novembre 1968.

CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che un nubifragio abbattutosi nella notte tra il 23 e il 24 giugno 1968 nella zona di Nepi e Sutri ha provocato una seconda alluvione che, a distanza di pochi giorni da quella della notte tra il 12-13 giugno, ha arrecato nuovi danni alle colture e ha distrutto anche le semine che i contadini avevano effettuato su parte dei terreni già precedentemente colpiti;

per sapere inoltre se, in aggiunta ai provvedimenti già richiesti in una preceden-

te interrogazione in favore dei contadini danneggiati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ritenga di porre a disposizione del Genio civile di Viterbo le somme necessarie a provvedere subito (prima che le piogge autunnali provochino il ripetersi degli straripamenti) alla sistemazione dei fossi siti in detti territori e denominati fosso di Rio Vigano, fosso del Cavaliere, fosso del Rio Sacco, fosso di Fontana Cupola e del Cerro, fosso delle Pantane o di San Benedetto, fosso di Valdiano, dell'Acqua Forte e del Cerretaio e relativi affluenti, con precedenza per i fossi del Cerro e delle Pantane che provocano i maggiori danni;

per sapere infine se non ritenga opportuno di intervenire per la riduzione dei canoni di fitto dovuti dagli affittuari coltivatori diretti danneggiati dalla calamità. (I. s. - 57)

RISPOSTA. — Le precipitazioni a carattere alluvionale, abbattutesi nei giorni 12, 13, 23 e 24 giugno 1968, sul territorio dei comuni di Nepi e Sutri in provincia di Viterbo, hanno causato danni di un certo rilievo alle colture ortive, cerealicole e foraggere. Nel corso dei ripetuti sopralluoghi per l'accertamento dei danni, i funzionari dell'Ispettorato agrario di Viterbo hanno prestato diffusa e capillare assistenza tecnica ai coltivatori danneggiati, consigliando, in particolare, gli opportuni interventi per contenere l'entità dei danni stessi e favorire la ripresa vegetativa delle colture.

Quanto ai provvedimenti per venire incontro alle esigenze dei coltivatori danneggiati, è noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede a favore delle aziende colpite, ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostruzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotti di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Il Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968, ha delimitato le zone colpite della provincia di Viterbo, comprendendovi anche parte dell'agro dei comuni di Nepi e Sutri, nelle quali possono essere accordati i benefici contributivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento e ha provveduto all'assegnazione dei fondi necessari per dare concreta attuazione a tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso.

A tal fine sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni.

La provincia di Viterbo, per l'intero territorio, è stata inoltre compresa tra quelle delimitate con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della

scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Al termine, poi, della campagna agraria — e cioè quando sarà possibile conoscere, in sede consuntiva, l'incidenza effettiva dei danni causati all'agricoltura da tutte le avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'annata stessa — saranno convocate le commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, per le conseguenti determinazioni.

Il Ministero dell'interno ha tempestivamente assegnato alla Prefettura di Viterbo un contributo straordinario di 12 milioni di lire, per l'attuazione, per il tramite degli ECA dei comuni colpiti, di misure assistenziali a favore delle famiglie più bisognose.

Per quanto riguarda, il problema della sistemazione dei corsi d'acqua, la cui esondazione è da considerare all'origine dei danni alle colture, l'ufficio del Genio civile di Viterbo, interessato in proposito, ha fatto presente che esso potrà essere risolto in sede di attuazione del programma già predisposto dalla « Commissione per lo studio dei provvedimenti per la generale sistemazione idraulica e per la difesa del suolo nazionale », alla quale lo stesso ufficio ha già da tempo inviato tutti gli elementi relativi ai vari bacini esistenti nella provincia.

Per quel che concerne le altre richieste, formulate nella precedente interrogazione a risposta orale n. 17 della signoria vostra onorevole medesima, si precisa che le autorizzazioni in favore delle singole casse rurali ed artigiane ad operare fuori della propria circoscrizione territoriale, come è noto, possono essere accordate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tramite la Banca d'Italia.

Quanto, infine, alla istituzione di un « fondo nazionale di solidarietà » per i danni causati all'agricoltura dalle ricorrenti avversità atmosferiche, si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

DE ZAN, MAZZOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere, in relazione allo sciopero di 10 giorni, dal 19 al 28 settembre 1968, proclamato dal personale di ruolo dei Provveditorati agli studi, considerata la validità delle richieste avanzate dalla categoria, alcune delle quali trovano addirittura fondamento nella legge (articolo 25 della legge delega, in ordine all'ampliamento degli organici, e articolo 8 della legge n. 1213 del 1967, sull'impiego permanente di insegnanti elementari negli uffici scolastici), quali provvedimenti intendono adottare per risolvere i problemi organizzativi ed economici che stanno alla base della vertenza e, più in generale, per ovviare alla sempre più preoccupante insufficienza del personale dei Provveditorati agli studi. (I. s. - 528)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del tesoro. Va premesso, innanzitutto, che lo SNADAS ha sospeso dal 16 ottobre scorso lo sciopero iniziato il 19 settembre, in quanto ha ritenuto soddisfacenti le assicurazioni, peraltro già date prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, che il Ministero della pubblica istruzione ha fornito il 14 ottobre 1968 rispondendo, alla Camera dei deputati, alle interrogazioni a risposta orale presentate sull'argomento.

In particolare, per quanto riguarda le esigenze degli uffici scolastici periferici, si fa presente che il Governo è ben a conoscenza dell'insufficienza numerica di personale, resa più acuta dall'espansione scolastica e dai compiti nuovi ad essa connessi, nonchè dall'applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che diminuisce la disponibilità degli insegnanti assegnati all'Amministrazione scolastica.

Proprio in considerazione di tali esigenze, già negli ultimi due anni della passata legislatura il Governo aveva predisposto disegni di legge relativi all'ampliamento degli organici senza ottenere esito positivo, perchè il problema veniva ritardato dalla elaborazione della legge di delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, alla cui non facile elaborazione partecipavano anche le organizzazioni sindacali.

La legge 18 marzo 1968, n. 249, che è entrata in vigore nell'aprile 1968, prevede all'articolo 3: « Il Governo è delegato entro un anno ad emanare i decreti per il riordinamento degli uffici periferici, secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un ampio decentramento amministrativo »; all'articolo 10: « Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1968 decreti per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali »; all'articolo 25: « Per la revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ».

Il Ministero della pubblica istruzione si è quindi impegnato a far definire i provvedimenti relativi, che devono essere tra loro coordinati, nelle date stabilite, previa consultazione dei sindacati e del Consiglio di amministrazione, nel quale i sindacati stessi saranno rappresentati. E, poichè ha ultimato il lavoro preparatorio, chiederà agli organi previsti dall'articolo 51 della legge n. 249 prima citata, d'intesa con i vari Ministeri, nonchè con la commissione appositamente nominata, e non appena completata la consultazione sindacale, l'anticipo dei tempi previsti.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

6 novembre 1968

FERMARIELLO. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali misure urgenti intenda adottare per assicurare l'immediata liquidazione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva ai coltivatori diretti dei comuni di Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense.

L'interrogante fa presente che centinaia di domande avanzate dai produttori sono finora rimaste inevase e che le operazioni di pagamento procedono con discontinuità ed esasperante lentezza. (I. s. - 550)

RISPOSTA. — Come è noto, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle sue dipendenze funzionali.

Per il tramite degli stessi ispettorati — che mantengono, però, l'intera gestione finanziaria del servizio — l'AIMA usufruisce, dalla campagna tuttora in corso, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, a seguito delle quali è stato concordato con gli ispettorati dell'alimentazione e con gli enti di sviluppo, operanti nelle province olivicole, un programma di lavoro, inteso ad accelerare ulteriormente l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e pagamento dell'integrazione stessa.

Al medesimo fine, sono state, in particolare, adottate misure di carattere straordinario tendenti ad ovviare alle carenze organizzative e di personale sopravvenute presso i predetti uffici ed enti, in rapporto all'imprevedibile aumento delle domande di integrazione, registratosi quest'anno.

A seguito delle istruzioni impartite e delle misure adottate, si è già notato un considerevole progressivo miglioramento della situazione anche nella provincia di Napoli, sì da far prevedere che le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo

potranno essere portate a termine entro la fine della campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

6 novembre 1968

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della disastrosa grandinata che il 25 luglio 1968 si è abbattuta sulle campagne del comune di Pitigliano (Grosseto) arrecando gravissimi danni alle colture cerealicole ed arboree.

Per conoscere, inoltre, quali interventi intende predisporre per far fronte con la massima urgenza al disagio di centinaia di famiglie di coltivatori diretti che hanno visto distrutti la quasi totalità dei loro prodotti. (I. s. - 362)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per quanto concerne la grandinata del 25 luglio 1968, si precisa che tale avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario, ha causato, nel territorio del comune di Pitigliano, in provincia di Grosseto, danni alle colture della vite e dell'olivo.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del citato provvedimento legislativo.

Ciò, peraltro, non esclude che, ricorrendone le condizioni, possano essere accordate, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, le altre provvidenze considerate dal provvedimento stesso, che prescindono da delimitazioni territoriali, e, precisamente, quelle di cui all'articolo 3, consistenti nella concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento o dello 0,50 per cento, ove trattisi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, o di cooperative agricole.

Si aggiunge che, con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Grosseto è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

LUGNANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere:

se è a conoscenza dell'eccezionale lentezza con la quale viene liquidata l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva ai produttori della provincia di Caserta da parte dell'Ispettorato dell'alimentazione e dell'Ente di sviluppo preposti a tale operazione;

se è a conoscenza che su un totale di 27.309 pratiche presentate dai produttori di olive dal mese di gennaio 1968 solamente 11.695 di esse sono state liquidate, e ciò con evidente disagio per una categoria di lavoratori il cui reddito, di per sè basso, ha subìto ulteriori tagli a causa delle recenti calamitia naturali;

se non ritiene di intervenire perchè siano accelerate le operazioni e rapidamente si giunga a sanare una situazione che tiene in giustificata agitazione la categoria. (I. s. - 530)

RISPOSTA. — Come è noto, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle sue dipendenze funzionali.

Per il tramite degli stessi ispettorati — che mantengono, però, l'intera gestione finanziaria del servizio — l'AIMA usufruisce, dalla campagna tuttora in corso, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, a seguito delle quali è stato concordato con gli ispettorati dell'alimentazione e con gli enti di sviluppo, operanti nelle province olivicole, un programma di lavoro, inteso ad accelerare ulteriormente l'esecuzione delle operazioni di liquidazione e pagamento della integrazione stessa.

Al medesimo fine, sono state, in particolare, adottate misure di carattere straordinario, tendenti ad ovviare alle carenze organizzative e di personale sopravvenute presso i predetti uffici ed enti, in rapporto all'imprevedibile aumento delle domande di integrazione registratosi quest'anno.

A seguito delle istruzioni impartite e delle misure adottate, si è già notato un considerevole, progressivo miglioramento della situazione anche nella provincia di Caserta, sì da far prevedere che le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo potranno essere portate a termine entro la fine della campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

6 novembre 1968

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se e quando si provvederà ad estendere l'elettrificazione nella contrada Pietrafitta, in agro di Foggia. (I. s. - 421)

RISPOSTA. — L'elettrificazione della contrada Pietrafitta è stata finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno con provvedimento n. 2/96576 del 1° giugno 1967, con il quale è stata approvata una perizia di variante al progetto originario per l'elettrificazione del comprensorio Celso-Segezia.

Attualmente, la contrada risulta quasi interamente elettrificata, essendo in corso, a cura dell'Enel, i lavori di allacciamento degli ultimi pochi poderi, ubicati al bivio per Napoli nella strada statale Foggia-Troia.

Per il completamento dei lavori si attende il rilascio, da parte dell'ANAS, che è stata sollecitata in merito, dell'autorizzazione all'attraversamento della strada anzidetta.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

MANENTI, TOMASUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei contadini di Saltara e Montemaggiore (Pesaro) che hanno avuto i raccolti completamente distrutti dalla grandine.

Questo nuovo disastro aggrava la già precaria situazione di centinaia di famiglie e di intere zone della provincia, costringendo nuove famiglie ad abbandonare la terra se non interverranno immediate e concrete provvidenze a favore di quelle colpite. (I. s. - 41)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche, verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per quanto concerne la grandinata del 16 giugno 1968, alla quale si riferiscono le signorie loro onorevoli, si precisa che tale

avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dal competente ispettorato agrario, ha causato, nel territorio dei comuni di Saltara e Montemaggiore, in provincia di Pesaro, danni alle colture della vite, dell'olivo e ai foraggi.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agrarie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dagli articoli 1 e 2 del citato provvedimento legislativo.

Ciò, peraltro, non esclude che, ricorrendone le condizioni, possano essere accordate, su domanda degli interessati all'ispettorato agrario, le altre provvidenze considerate dal provvedimento stesso, che prescindono da delimitazioni territoriali, e, precisamente, quelle di cui all'articolo 3, consistenti nella concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento o dello 0,50 per cento, ove trattasi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, o di cooperative agricole.

Si aggiunge che con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 838, l'intero territorio della provincia di Pesaro è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

MASCIALE, CUCCU, DI PRISCO, LIVIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare, o siano stati già intrapresi, a favore delle popolazioni agricole colpite dal violento nubifragio abbattutosi sulla provincia di Ferrara nella giornata di domenica 18 agosto 1968.

Si ricorda che l'intensa grandinata ha colpito oltre 20.000 ettari ed ha praticamente distrutto tutti i frutteti delle zone di Bondeno, Argenta, Benvignate, Filo, Compotto, S. Biagio, S. Bartolomeo in Bosco, Spinazzino, S. Martino, Moltalbano, Fossanova S. Marco, Fossanova S. Biagio, Torre Fossa, Gaibana, Gaibanella, Ospitale Monacale, Traghetto, S. M. Codifiume, S. Nicolò e Boccaleone, tutte zone, queste, già precedentemente colpite da analoga avversità.

Gli interroganti ritengono, pertanto, (affinchè le colture non vedano pregiudicata alcuna possibilità di sollecita ripresa), che debbano essere concesse, nel caso, tutte le provvidenze previste dalle leggi vigenti per i sinistrati, e ritengono, inoltre, che si debba provvedere con la massima sollecitudine alla corresponsione di sussidi straordinari a favore dei numerosi lavoratori agricoli trovatisi disoccupati a causa del nubifragio. (I. s. - 394)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti,

nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Ferrara, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, comprendendovi quasi tutte quelle segnalate dalle signorie loro onorevoli, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

A tal fine sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni.

Si aggiunge che, con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Ferrara è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1ª marzo 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

MERLONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in relazione all'attuale stato di disagio dell'economia delle zone montane e tenuto conto che è prossima la scadenza della legge 18 gennaio 1968, n. 13, con la quale si è provveduto al finanziamento di alcuni capitoli della scaduta legge 25 luglio 1952, n. 991, se il Governo non ritenga dover sollecitare la discussione del disegno di legge che dovrà riordinare e regolare tutta la complessa materia della montagna alla luce dell'esperienza trascorsa e dei problemi nel frattempo sorti, secondo le formulazioni e le proposte avanzate recentemente dal CNEL, al fine di adeguare la vita economica delle zone montane agli obiettivi enunciati nella parte terza del programma economico nazionale, relativa all'assetto territoriale, in cui si legge:

« 2) si dovrà attuare una radicale modificazione del sistema degli incentivi a favore dei comuni montani... che ha dato finora risultati scarsamente efficaci, adottando misure intese a favorire sia il trasferimento nelle zone idonee di essi degli impianti da decentrare, sia il sorgere di nuove attività consone all'ambiente e congeniali alle attitudini dei loro abitanti, in maniera da contenerne l'esodo e favorire la loro permanenza sulla terra d'origine, comunque, anche quando debbano svolgere in un centro urbano vicino la loro attività di lavoro ». (I. s. - 544)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge, recante nuove disposizioni a favore dei territori montani, è in via di definizione per l'esame del Consiglio dei ministri.

Nella compilazione dello schema, si sono tenute presenti anche le proposte avanzate recentemente dal CNEL, al fine di adeguare la vita economica delle zone montane agli

obiettivi enunciati nella parte terza del programma economico nazionale, relativa all'assetto territoriale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si intenda prendere in favore dei coltivatori della provincia di Frosinone i cui terreni sono stati in questi ultimi mesi del 1968 colpiti da forti grandinate.

Le date delle grandinate e i comuni interessati sono: 26 maggio 1968, Alvito, Arce, Arpino, Atina, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceprano, Fontechiari, Gallinaro, Isola Liri, Morolo, Patrica, Supino, Vicalvi; 24 giugno 1968, Alatri; 22 agosto 1968, Paliano, Serrone; 9 settembre 1968, Fiuggi. (I. s. - 579)

RISPOSTA. — Com'è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Frosinone, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, comprendendovi quasi tutte quelle segnalate dalla signoria vostra onorevole, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

A tal fine sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni.

Si aggiunge che con decreto del 26 luglio 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Frosinone è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto della siccità, nonchè delle

avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — L'interrogante, considerato lo stato di grave e giustificato disagio degli olivicoltori della provincia di Catanzaro in conseguenza della mancata corresponsione dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva e rilevato che tanto muove dal fatto che sono inevase circa 85 mila pratiche per un importo aggirantesi sui 10 miliardi di lire, chiede quali concreti provvedimenti si intendono assumere con la sollecitudine che il caso richiede, tenendo conto della funzione cui l'integrazione predetta deve rispondere e che il lamentato ritardo di certo distrugge. (I. s. - 24)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra onorevole, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, l'Azienda di Stato, per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in mancanza di propri organi periferici, si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, i quali operano, per tale servizio, alle sue dipendenze funzionali.

Per il tramite degli stessi ispettorati — che mantengono, però l'intera gestione finanziaria del servizio — l'AIMA usufruisce, dalla corrente campagna, anche della collaborazione degli enti di sviluppo.

L'accennata strutturazione del servizio ha incontrato difficoltà iniziali, che sono state esaminate in apposite riunioni, nel corso delle quali è emersa l'esigenza di una maggiore intesa, in sede locale, tra enti di sviluppo e ispettorati dell'alimentazione, di un ulteriore potenziamento di personale e di attrezzature di questi ultimi uffici, di uno snellimento nelle procedure istruttorie delle domande e di quelle per rendere sollecitamente disponibili le somme somministrate ed agevolare la relativa rendicontazione.

A tal fine, sono state impartite agli uffici locali — e, quindi, anche a quelli di Catanzaro — dettagliate disposizioni, concordate preventivamente con gli organi di controllo.

A seguito delle istruzioni impartite e delle misure adottate, si è già notato che il servizio è avviato al conseguimento di risultati sempre più soddisfacenti, sì da far prevedere che le operazioni per il pagamento delle integrazioni di prezzo potranno essere portate a termine entro la fine della corrente campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

6 novembre 1968.

PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento e delle giustificate apprensioni della numerosa categoria degli insegnanti in pensione per il modo estremamente lento con cui si sta procedendo nel lavoro di riliquidazione delle pensioni, e quali misure intenda adottare, con tutta l'urgenza che il caso richiede, perchè tale lavoro avvenga nel modo più spedito possibile. (I. s. - 669)

RISPOSTA. — Il materiale necessario (stampati per i decreti, ruoli eccetera) per la riliquidazione delle pensioni è pervenuto pressochè all'inizio del periodo di ferie spettante al personale.

Nonostante tali circostanze, il lavoro attinente alla riliquidazione delle pensioni procede con regolarità.

Non sembra tuttavia possibile accelerare i lavori in parola, in quanto buona parte degli insegnanti elementari, già comandati presso il competente Ispettorato di questo Ministero sono tornati all'insegnamento in seguito alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1967, n. 1213.

I nuovi elementi che sono stati assegnati al predetto ufficio, in sostituzione degli insegnanti, potranno dare un effettivo apporto ai lavori di riliquidazione dopo un ne-

cessario periodo di istruzione, che sarà abbreviato al massimo.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

6 novembre 1968.

PERRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che da una settimana, e presumibilmente per molto tempo ancora, la linea aerea serale dell'ATI Roma-Brindisi-Lecce conclude il viaggio all'aeroporto di Bari-Palese distante rispettivamente 130 e 170 chilometri da Brindisi e da Lecce, costringendo i passeggeri diretti a quelle città a lunghi percorsi notturni in auto.

Tenuto conto che la sospensiva del servizio è dovuta a lavori di ampliamento della pista principale dell'aeroporto di Brindisi, che è la sola fornita di illuminazione, l'interrogante chiede di sapere se non ritiene di disporre urgentemente l'illuminazione della seconda pista, sì da assicurare la permanente funzionalità dell'aeroporto di Brindisi, che ha funzione internazionale, come peraltro da tempo richiesto, anche per evitare i danni che derivano al traffico turistico che è in sensibile ripresa. (I. s. - 134)

RISPOSTA. — La seconda pista dell'aeroporto di Brindisi, dopo qualche giorno dall'inizio dei lavori di ampliamento della pista n. 1, è stata dotata di un impianto di illuminazione.

Pertanto, attualmente, nel predetto aeroporto, il volo serale Roma-Brindisi-Lecce si svolge regolarmente.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

2 novembre 1968.

PIOVANO, SOLIANO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano preso e intendano prendere a seguito del disastro verificatosi all'alba del 24 luglio 1968 nel comune di Rivanazzano (Pavia) e nella zona circostante.

La fuoruscita e il deflusso nel torrente Staffora di una enorme quantità di carburante del deposito delle Forze armate in Godiasco, e il successivo incanalarsi delle fiamme nel cavo Lagozzo, hanno provocato incendi e devastazioni nella zona circostante, e in particolare nell'abitato di Rivanazzano, dove vi sono stati vittime, feriti, case crollate o lesionate, tubature squassate, cavi elettrici e delle linee telefoniche e telegrafiche distrutti, strade e fognature squarciate, arresto generale dei servizi pubblici.

Poichè, a detta degli abitanti, già in passato si sarebbe verificata dagli stessi depositi una fuga di carburante, che avrebbe provocato tra l'altro una morìa di pesce nelle acque dello Staffora, si chiede che siano prese misure di sicurezza tali da impedire il ripetersi di incidenti del genere, che avrebbero potuto provocare disastri anche più terrificanti se il fuoco si fosse comunicato agli altri serbatoi, la cui capacità totale — si dice — si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di litri. In modo particolare si sottolinea la necessità che vengano adottati adeguati dispositivi di allarme e di pronto intervento.

Ma l'aspetto più importante del problema, oltre all'ovvia opportunità di accertare le cause prossime e remote del disastro, nonchè ogni eventuale responsabilità, a qualsiasi livello, consiste soprattutto nell'urgenza di provvedere immediatamente al risarcimento dei danni subiti dai cittadini colpiti nelle persone e negli averi, superando — in considerazione dell'entità delle rovine e della singolarità dell'evento — ogni lungaggine burocratica. (I. s. - 347)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero dell'interno.

In favore delle popolazioni colpite da grave sinistro verificatosi nel luglio scorso al deposito carburanti di Godiasco sono state adottate tempestivamente tutte le possibili misure di emergenza, con largo impiego di uomini e di mezzi.

Sono state tra l'altro disposte immediate erogazioni di denaro per le prime occorren-

ze; sono state rimosse macerie; sono stati sgombrati i fabbricati danneggiati e sistemati convenientemente gli abitanti.

Quanto alle cause tecniche dell'incidente e allo stato di sicurezza degli impianti al deposito, è in corso un'inchiesta giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Voghera cui l'Amministrazione non può che rimettersi.

All'accertamento delle cause dell'incidente e delle responsabilità relative restano anche subordinate le eventuali ulteriori misure di sicurezza degli impianti del deposito e i provvedimenti definitivi per la riparazione dei danni verificatisi.

Il Ministro della difesa
GUI

6 novembre 1968.

PIVA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere perchè, a distanza di oltre dieci giorni dalla violentissima grandinata che nella prima decade dell'agosto 1968 ha colpito circa 10.000 ettari delle zone frutticole più sviluppate della provincia di Ferrara, con danni rilevantissimi alle colture ed agli impianti, nonostante le sollecite segnalazioni degli enti competenti, l'interessamento dell'Amministrazione provinciale, dei sindaci, delle associazioni interessate e l'intervento dei parlamentari della provincia, di fronte all'eccezionalità di un evento che si potrebbe definire « grave calamità » ed alla gravissima situazione in cui si sono venuti a trovare produttori, compartecipanti, mezzadri, fittavoli, piccoli e medi imprenditori, stante l'inadeguatezza delle provvidenze legislative vigenti, pur necessarie ma non sufficienti, data la gravità del caso, non abbia ancora disposto, come è stato subito unanimemente richiesto per evitare ulteriori danni, nei modi ritenuti più idonei, il ritiro della produzione a prezzi remunerativi, provvedimento, questo, che, oltre a stabilire un rapporto di equità nei confronti di produttori di altre provincie per i quali l'intervento dello Stato è valso ad evitare enormi danni, consentirebbe ai produttori di far fronte ai pesanti oneri delle spese di coltivazione e di contribuire, con la raccolta della frutta, a lenire le conseguenze della disoccupazione che si abbatterebbe nella zona, in una provincia dove esistono già oltre 7 mila disoccupati nell'industria, accresciuti anche per la recente chiusura di due stabilimenti dell'« Eridania Zuccheri », ed una rilevante disoccupazione nell'agricoltura. (I. s. - 384)

RISPOSTA. — Premesso che il regolamento comunitario CEE n. 159/66 del 25 ottobre 1966, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, prevede, tra l'altro, una serie di misure atte a difendere il reddito dei produttori, allorchè il mercato accusa flessione di prezzo, si rammenta che, in data 20 luglio 1968, è stata accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per le pesche, perchè le quotazioni sui mercati rappresentativi di Verona, Ravenna e Forlì erano risultate inferiori al prezzo di acquisto nazionale.

In seguito a ciò, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha effettuato gli acquisti di pesche, con la osservanza delle norme contenute nei regolamenti comunitari, fino a che non è stata constatata la cessazione dello stato di grave crisi per tale prodotto.

Per quanto riguarda le pere, l'accertamento della situazione di grave crisi è avvenuto in data 3 settembre 1968 e, conseguentemente, l'AIMA sta provvedendo al ritiro del prodotto in base alle norme previste dagli stessi regolamenti comunitari.

Per quel che concerne, infine, i danni causati dalla produzione agricola dalle grandinate, è altresì noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite, ricadenti

in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibili all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Ferrara, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 258 del 10 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

A tal fine, sono state già impartite agli uffici periferici, competenti per territorio, tempestive e dettagliate istruzioni.

Si aggiunge che con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Ferrara è stato delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968.

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale fondamento abbiano le doglianze del personale in servizio presso i Provveditorati agli studi che ritiene di essere costantemente scavalcato nelle promozioni da parte dei dipendenti in servizio presso il Ministero. (I. s. - 472)

RISPOSTA. — I ruoli dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, prima distinti, sono stati unificati con legge 7 dicembre 1961, n. 1264. Tale legge al suo articolo 8 ha previsto, peraltro, una garanzia per gli impiegati delle carriere direttiva, di concetto amministrativa, esecutiva ed ausiliaria nel senso che per otto anni dalla sua data di entrata in vigore (e, pertanto, fino al 27 dicembre 1969) i posti disponibili — nell'ambito dei ruoli unificati nelle dotazioni stabilite — rispettivamente per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso distinto ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello, parallelo, dei Provveditorati agli studi.

Appare evidente quindi che — per le suddette carriere — non è stato nè giuridicamente nè di fatto possibile il verificarsi di « scavalcamenti » a favore del personale dell'Amministrazione centrale, come non lo sarà fino al 27 dicembre 1969.

L'onorevole interrogante, quando parla di scavalcamenti a favore di personale che fa parte della dotazione organica dell'Am-

ministrazione centrale deve riferirsi alle promozioni effettuate nell'ambito della sola carriera speciale del personale di ragioneria, il cui ruolo, peraltro, fino alla legge n. 1264 del 1961 era esclusivo dei Provveditorati agli studi e per la quale, di conseguenza, non è prevista dalla legge n. 1264 la garanzia già sopra indicata per le altre carriere.

Si deve far presente, al riguardo, che il parlare di « scavalcamenti » presuppone il considerare determinante, ai fini delle promozioni, l'ordine di ruolo o ordine di anzianità, senza tener conto che le promozioni medesime debbono essere disposte a seguito di scrutini per merito comparativo; per i quali l'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) precisa che « l'anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito ». L'anzianità non costituisce cioè un titolo di merito da valutare in sede di assegnazione dei punti, bensì soltanto un titolo di preferenza nel caso in cui venga a determinarsi parità di punti complessivi tra due o più scrutinati. L'assegnazione dei punti, per i vari titoli posseduti dagli scrutinandi (operosità e rendimento, capacità organizzativa, mansioni esercitate, incarichi speciali svolti, lavori originali elaborati per il servizio, pubblicazioni scientifiche, cultura, requisiti intellettuali, preparazione professionale, servizio nel Mezzogiorno e nelle isole, corsi di formazione e di perfezionamento frequentati ed attitudine alla qualifica superiore) rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione, il quale dà anzitutto la garanzia della collegialità delle deliberazioni. I punti attribuiti agli impiegati in sede di scrutinio costituiscono l'espressione di un giudizio squisitamente di merito che, salvo il caso di manifesta arbitrarietà, non può essere sindacato (in tal senso è anche la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato).

D'altra parte va anche considerato che gli interessati non sono in condizione di esprimere giudizi comparativi obiettivi, sia per l'impossibilità di aver presenti tutti i termini di comparazione sia perchè sono direttamente parte in causa.

Ciò premesso, dovrebbe risultare chiaro che i lamentati « scavalcamenti » sono la naturale conseguenza del meccanismo proprio degli scrutini per merito comparativo, rispondendo alla funzione loro propria di selezionare gli impiegati più meritevoli e non i più anziani.

Non risponde al vero, poi, che detto meccanismo si sia rivolto sempre a discapito del personale attualmente in servizio presso i Provveditorati agli studi ed a favore del personale che, invece, attualmente presta servizio presso l'Amministrazione centrale.

Infatti, prescindendo dalle promozioni alla qualifica di ispettore generale di ragioneria, che non vengono effettuate da parecchi anni per mancanza di posti conferibili, dopo l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sono state disposte le seguenti promozioni:

a) ad ispettore capo di ragioneria, 18 impiegati della dotazione organica dell'Amministrazione centrale rispetto ai 30 della dotazione organica dei Provveditorati agli studi;

b) a direttore di ragioneria di 2ª classe, 19 impiegati della dotazione organica dell'Amministrazione centrale rispetto ai 66 della dotazione dei Provveditorati agli studi.

È ulteriormente da precisare che quando, in sede di scrutinio per merito comparativo, sono risultati più meritevoli, cioè con maggiori punti complessivi, funzionari di ragioneria in servizio presso l'Amministrazione centrale, tra i funzionari più anziani, che hanno avuto una valutazione minore, non vi erano soltanto scrutinati in servizio presso i Provveditorati agli studi ma anche quelli in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Alla qualifica di vice direttore di ragioneria si accede per esami: di essa non è pertanto questione. Alle qualifiche inferiori di ragioniere e ragioniere aggiunto si accede, infine, a ruolo aperto: manca per-

tanto la possibilità stessa di « scavalcamenti ».

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

6 novembre 1968.

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione a risposta scritta data all'interrogazione n. 7354 presentata nella IV Legislatura, nella quale s'informava che l'ingegnere capo del comune di Salerno aveva prescritto al pastificio « Amato » una incastellatura afona dei motori nello stabilimento che il titolare si era dichiarato disposto ad eseguire, al fine di evitare rumori insopportabili agli abitanti della zona ed alle scuole adiacenti, per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi detti lavori non sono stati eseguiti. (I. s. - 477)

RISPOSTA. — Il comandante provinciale del Corpo dei vigili del fuoco di Salerno, su incarico del Prefetto, ha accertato, in sede di sopralluogo, che al piano macinazione e molitura grano del mulino, annesso al pastificio « Amato » di Mercatelle, il motocompressore centrifugo è stato chiuso con una incastellatura di legno, tale da diminuire il livello del rumore prodotto dal motocompressore stesso.

Nel corso dell'ispezione il predetto funzionario, avendo rilevato l'esistenza di altra fonte di rumore rappresentata dal gruppo di aspiratori che trasportano il grano dalla fossa di scarico al silos, ha consigliato al titolare dell'azienda di coibentare il locale degli aspiratori in modo da attenuare i rumori prodotti.

La ditta ha dato assicurazione che provvederà quanto prima a porre in atto le opere suggerite.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 novembre 1968.

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per essere adottati a carico del sindaco di Scala (Salerno), imputato di interesse privato in atti di ufficio ed altri reati a seguito di denunzia presentata al Procuratore della Repubblica di Salerno dai consiglieri comunali Mansi Francesco e Ferrigno Albino.

Dalla denunzia risulta che il signor Rispoli Nicola, sindaco di Scala, ha presieduto una seduta della Giunta comunale nella quale, col suo voto e con la sua presenza determinante, è stata concessa al cognato dello stesso la comunione del muro perimetrale della sede del comune per la costruzione di due vani da adibire a deposito. (I. s. - 479)

RISPOSTA. — A carico del signor Nicola Rispoli, sindaco del comune di Scala — giusta quanto riferito dalla procura della Repubblica di Salerno — è stato emesso, in data 8 marzo 1968, solo un ordine di comparizione.

Pertanto, non essendo ancora stato disposto il rinvio a giudizio dello stesso sindaco, non ricorrono gli estremi, previsti dalla legge, per la sua sospensione dalla carica.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

7 novembre 1968.

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare per l'incolumità e la comodità dei cittadini di Nocera Superiore (Salerno) costretti ad attraversare la linea ferroviaria alla località « Cimitero », ove esiste un passaggio a livello la cui custodia è affidata al custode di altro passaggio sito a circa cento metri di distanza.

Le sbarre del passaggio a livello della località « Cimitero » sono tenute sempre abbassate e, per il passaggio dei veicoli, si è costretti a battere con una pietra sui ferri delle sbarre per richiamare l'attenzione del casellante, il quale, se non vi sono treni in transito, apre il passaggio.

Tale situazione crea nei pedoni, costretti a passare a sbarre chiuse, uno stato di permanente incertezza, che potrebbe costituire grave pericolo all'incolumità degli stessi. (I. s. - 624)

RISPOSTA. — Il passaggio a livello al km. 40+725 della linea Napoli-Battipaglia, ubicato sulla strada comunale per il Cimitero di Nocera ed in atto manovrato a distanza dall'attiguo passaggio a livello km. 40+436, è effettivamente soggetto a frequenti chiusure, giacchè ricade su un tratto di linea comune ai due itinerari ferroviari fondamentali, a traffico assai intenso, Napoli-Potenza-Metaponto e Napoli-Reggio Calabria.

Premesso che la situazione dell'attraversamento verrà a risultare sensibilmente migliorata allorchè si attiverà la nuova linea ferroviaria in variante Nocera Inferiore-Salerno, in corso di costruzione, si comunica comunque che, a seguito del nuovo assetto della viabilità locale che si è determinato con la realizzazione di una variante alla strada provinciale « Camerelle » che in atto sovrappassa la ferrovia in corrispondenza della progressiva kilometri 40+480, è ora in corso di esame la possibilità di sopprimere sia il vicino passaggio a livello km. 40+436 rimasto in esercizio sul vecchio tracciato della strada provinciale, nonostante l'avvenuta costruzione del cavalcavia, sia anche il passaggio a livello km. 40+725, previo allacciamento della località Cimitero alla anzidetta strada provinciale.

Trattative al riguardo sono in corso con gli enti locali interessati.

Frattanto la situazione dei due attraversamenti sarà rigorosamente controllata e non si mancherà di perseguire l'incaricato della manovra delle barriere, ove risulti responsabile di non giustificati prolungamenti dei tempi di chiusura.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
SCALFARO

2 novembre 1968.

TEDESCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare, nei settori di rispettiva competenza, a seguito del nubifragio di eccezionale intensità abbattutosi nel territorio della provincia di Ferrara nella giornata di mercoledì 7 agosto 1968.

In particolare preme all'interrogante di conoscere se siano stati posti allo studio dei provvedimenti, anche al di fuori di quelli previsti dalla vigente legislazione che limita l'intervento alla concessione di prestiti agevolati ed a sgravi fiscali, per consentire, tramite l'AIMA, una assistenza diretta ai produttori per il ritiro del prodotto da parte dell'ente di Stato ad un prezzo non inferiore rispetto alle spese sostenute nella annata agraria in corso.

L'interrogante tiene a sottolineare le gravi conseguenze che, sul piano produttivistico, nonchè su quello dell'occupazione, verrebbero a determinarsi ove mancasse il sostegno ad uno dei più importanti comparti dell'agricoltura ferrarese ed anche nazionale, alla quale appare inderogabile assicurare finalmente la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale cui sia consentito di ricorrere senza gli inevitabili indugi conseguenti all'attuazione di provvedimenti straordinari. (I. s. - 383)

RISPOSTA. — Premesso che il regolamento comunitario CEE n. 159/66 del 25 ottobre 1966, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, prevede, tra l'altro, una serie di misure atte a difendere il reddito dei produttori, allorchè il mercato accusa flessioni di prezzo, si rammenta che, in data 20 luglio 1968, è stata accertata l'esistenza di una situazione di grave crisi di mercato per le pesche, perchè le quotazioni sui mercati rappresentativi di Verona, Ravenna e Forlì erano risultate inferiori al prezzo di acquisto nazionale.

In seguito a ciò, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha effettuato gli acquisti di pesche, con l'osservanza delle norme contenute nei re-

golamenti comunitari, fino a che non è stata constatata la cessazione dello stato di grave crisi per tale prodotto.

Per quanto riguarda le pere, l'accertamento della situazione di grave crisi è avvenuto in data 3 settembre 1968 e, conseguentemente, l'AIMA sta provvedendo al ritiro del prodotto in base alle norme previste dagli stessi regolamenti comunitari.

Per quel che concerne più specificamente i danni causati alla produzione agricola da avversità atmosferiche, è noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1968, recentemente convertito in legge.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti a mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi calamitosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

In sede di applicazione del provvedimento, il Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre successivo, ha delimitato le zone agricole colpite della provincia di Ferrara, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore del locale ispettorato agrario, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

Con altro decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, l'intero territorio della provincia di Ferrara è stato poi delimitato ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Il Ministero delle finanze ha assicurato che, nei casi di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario dei fondi, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio dalle imposte, dalle sovrimposte e dalle addizionali sui redditi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 917, con le modalità stabilite dalla disposizione stessa.

Quanto, infine, alla istituzione di un fondo nazionale di solidarietà per i danni causati all'agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968.

TIBERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se intenda prendere provvedimenti capaci di soddisfare le giuste aspettative del personale dei Provveditorati agli studi, che è sceso in sciopero per manifestare esigenze che obiettivamente già da tempo potevano essere accolte;

se intenda, in particolare, porre mano all'ampliamento dell'organico del personale di detti Provveditorati agli studi e alla revisione del premio in deroga. (I. s. - 599)

RISPOSTA. — Va premesso innanzitutto che lo S.N.A.D.A.S. ha sospeso dal 16 ottobre scorso lo sciopero iniziato il 19 settembre, in quanto ha ritenuto soddisfacenti le assicurazioni, peraltro già date prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, che il Ministero della pubblica istruzione ha fornito il 14 ottobre 1968 rispondendo, alla Camera dei deputati, alle interrogazioni a risposta orale presentate sull'argomento.

In particolare per quanto riguarda le esigenze degli uffici scolastici periferici, si fa presente che il Governo è ben a conoscenza dell'insufficienza numerica di personale, resa più acuta dall'espansione scolastica e dai compiti nuovi ad essa connessi, nonchè dall'applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che diminuisce la disponibilità degli insegnanti assegnati all'Amministrazione scolastica.

Proprio in considerazione di tali esigenze, già negli ultimi due anni della passata legislatura il Governo aveva predisposto disegni di legge relativi all'ampliamento degli organici senza ottenere esito positivo, perchè il problema veniva ritardato dalla elaborazione della legge di delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, alla cui non facile elaborazione partecipavano anche le organizzazioni sindacali.

La legge 18 marzo 1968, n. 249, che è entrata in vigore nell'aprile 1968, prevede all'articolo 3: « Il Governo è delegato entro un anno ad emanare i decreti per il riordinamento degli uffici periferici, secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo »; all'articolo 10: « Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1968 decreti per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali »; all'articolo 25: « Per la revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ».

Il Ministero della pubblica istruzione si è quindi impegnato a far definire i provvedimenti relativi, che devono essere tra loro coordinati, nelle date stabilite, previa consultazione dei sindacati e del Consiglio di amministrazione nel quale i sindacati stessi saranno rappresentati. E, poichè ha ultimato il lavoro preparatorio, chiederà agli organi previsti dall'articolo 51 della legge n. 249 prima citata, d'intesa con i vari Ministeri, nonchè con la Commissione appositamente nominata, e non appena completata la consultazione sindacale, l'anticipo dei tempi previsti.

Circa i problemi economici (premio di incentivo) che sono alla base della vertenza, il Ministero della pubblica istruzione concorda sulla richiesta dei compensi incentivanti, senza per altro poter ignorare le indicazioni della legge prima citata, sia per le procedure, sia per le condizioni stabilite. Ha già individuato una indicazione della compensazione da proporre per la copertura derivante dalle economie prescritte, ha elaborato lo schema del provvedimento relativo con la consultazione del sindacato aderente alla CGIL e di quella aderente alla CISL. Lo stesso schema, dopo la cessazione dello sciopero è stato messo a disposizione, per l'esame, anche dello S.N.A.D.A.S.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

6 novembre 1968.

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e degli affari esteri.* — Per conoscere se, stante la grave e perdurante crisi che investe il settore frutticolo, struttura portante della economia agricola ferrarese, a cui, in questi ultimi giorni, si sono accompagnate grandinate di straordinaria eccezionalità, sia per le estensioni colpite che interessano la quasi totalità delle zone classiche frutticole ferraresi, sia per la gravità ed intensità delle stesse, non si ritenga, in modo tempestivo e per equa attuazione delle disposizioni vigenti, prendere con assoluta urgenza gli opportuni provvedimenti affinchè l'AIMA prosegua nel ritiro di tutto il prodotto pesche nonchè disponga il ritiro del prodotto pere intervenendo, *in primis,* per il ritiro del prodotto delle aziende agricole colpite dalle grandinate. (I. s. - 379)

VERONESI, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze.* — In relazione alle calamità abbattutesi nell'aprile 1968 e successivamente nella provincia di Ravenna ed in altre vaste zone della Romagna e che hanno recato notevoli danni alle aziende agricole ed in particolare alla produzione viticola e frutticola;

tenuto conto che ai danni di enorme entità arrecati dalle suddette calamità vanno aggiunti quelli riscontratisi negli scorsi anni in seguito a grandinate, asfissia dei pescheti, alluvioni, eccetera;

ritenuto che gli interventi sinora disposti non sono stati idonei a sollevare la situazione, ormai insostenibile, della maggior parte delle aziende agricole della zona,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se non ritengano opportuno intervenire, con la massima urgenza, a favore delle zone colpite dalle suddette calamità;

2) se tra tali provvedimenti non ritengano utile disporre l'applicazione della legge n. 739, del 21 luglio 1960; la concessione di mutui quinquennali a tasso agevolato e su basi ettariali tali da assicurare la continuazione e la ripresa dell'attività aziendale dove maggiormente le calamità hanno inciso sulla produzione;

3) se non ritengano di disporre l'esonero delle aziende danneggiate dal pagamento di tasse, imposte e sovraimposte, tributi e contributi vari;

4) se non ritengano, infine, necessario emanare con urgenza disposizioni per la sollecita attuazione delle opere di assestamento idrogeologico della zona, per l'esecuzione delle opere di completamento del canale emiliano-romagnolo, per l'attuazione delle opere di bonifica interessanti in particolare il comprensorio di Lugo, per un intervento da parte del Consiglio nazionale delle ricerche diretto a prevenire, tramite l'attuazione di impianti tecnici e scientifici, il ripetersi di altre gravi calamità. (I. s. - 47)

RISPOSTA. — Si premette che, come è ben noto, il regolamento comunitario numero 159/66 del 25 ottobre 1966, recante disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati del settore ortofrutticolo, prevede il ritiro dei prodotti, da parte dell'organismo di intervento, soltanto in presenza di grave crisi nel mercato, quando, cioè, si accerti che il prezzo dei prodotti sui mercati rappresentativi, per tre giorni consecutivi, scende al di sotto del livello del prezzo di acquisto, precedentemente determinato per i prodotti stessi.

Ora, l'esistenza di una situazione di grave crisi sul mercato è stata accertata, in data 24 luglio 1968, per le pesche, perchè le quotazioni sui mercati rappresentativi di Verona, Ravenna e Forlì erano risultate inferiori al prezzo di acquisto nazionale.

In seguito a ciò, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha effettuato gli acquisti di pesche, con l'osservanza delle norme contenute nella regolamentazione comunitaria, fino a che non è stata constatata la cessazione della stato di grave crisi per tale prodotto.

Una situazione di grave crisi è stata inoltre accertata per le pere in data 3 settembre 1968 e, conseguentemente, l'AIMA sta provvedendo al ritiro del prodotto, in base alle nor-

me previste dalla stessa regolamentazione comunitaria.

Ciò premesso, per quel che concerne il problema della produzione colpita dalle grandinate, è noto che il Ministero ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvedimenti a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, recentemente convertito in legge.

In particolare, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento, per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Il Ministero, con decreti del 16 settembre 1968, pubblicati nelle *Gazzette ufficiali* n. 257 e n. 258 del 9 e del 10 ottobre successivo, ha provveduto alla delimitazione delle zone agrarie delle province, rispettivamente, di Forlì e di Ferrara e Ravenna, nelle quali, perciò, possono essere accordati i benefici contributivi e creditizi, considerati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, ed ha già disposto anche l'erogazione, a favore dei competenti uffici periferici, dei fondi necessari per dare concreta e sollecita attuazione a tutte le provvidenze recate dal provvedimento stesso. A tal fine, sono state impartite agli uffici medesimi tempestive e dettagliate istruzioni.

Si aggiunge che le provincie di Ferrara e Forlì sono state comprese tra quelle delimitate con decreto del 2 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 ottobre successivo, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956 numero 838, ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Anche in materia fiscale il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, reca non meno importanti innovazioni, dirette, tra l'altro, a consentire la sollecita concessione degli sgravi, attraverso procedure semplificate e decentrate.

In proposito, il Ministero delle finanze ha informato di avere impartito le istruzioni necessarie ai propri uffici periferici, perchè, ricorrendone le condizioni, si proceda sollecitamente alla concessione dei benefici consentiti.

Per quanto attiene alle richieste formulate al punto 4) dell'interrogazione n. 47, s'informa che, per la realizzazione delle necessarie opere di assestamento idrogeologico, il Ministero, tenendo presenti le richieste inoltrate dai consorzi di bonifica operanti nella zona (consorzio di bonifica di Ravenna, consorzio di bonifica della Bassa pianura ravennate con sede in Lugo e consorzio del II e III circondario di Ferrara) ha disposto l'assegnazione complessiva, a fa-

vore di detti enti, della somma di lire 1.185 milioni, con la riserva di provvedere ad ulteriori assegnazioni, non appena i futuri stanziamenti di bilancio lo consentiranno.

Circa, poi, l'esecuzione delle opere di completamento del canale emiliano-romagnolo, si rammenta che per tale opera, è stata già assegnata la somma complessiva di lire 20 miliardi, di cui 8 miliardi a carico del bilancio di questo Ministero e 12 miliardi a carico di quello dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Recentemente, questo Ministero medesimo ha disposto l'assegnazione di lire 4 miliardi, assicurandone un'altra, in un secondo tempo, di pari importo.

Il Ministero ha inoltre assegnato al Provveditorato alle opere pubbliche della regione la somma di lire 800 milioni per l'esecuzione delle necessarie opere di perfezionamento, per rendere possibile, al più presto, la distribuzione di acqua ad uso irriguo in tutte le zone interessate.

Quanto, infine, alla richiesta di interventi da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, diretti a prevenire il ripetersi di altre calamità, si comunica che questo Ministero ha già da tempo rappresentato, nelle sedi competenti, la più viva preoccupazione sul fenomeno di bradisismo negativo che ha sconvolto profondamente l'assetto della bonifica della zona, specie di quella ravennate, provocando danni a tutte le attività economiche e, in particolare, al settore agricolo, ovviamente condizionato dall'efficienza della rete scolante e degli impianti idrovori.

In tale occasione, si è sottolineata l'importanza di una preventiva valutazione, sotto tutti gli aspetti, e particolarmente sotto quello della sicurezza delle popolazioni, dell'attività estrattiva.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968

VERONESI, BALBO, MASSOBRIO, BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste e della difesa.* — Per conoscere se, stante il progresso scientifico in atto e la straordinaria importanza che possono avere per la migliore coltivazione e raccolta dei prodotti (in particolare per le produzioni foraggiere) tempestive comunicazioni, per ragionevole previsione, sulle condizioni atmosferiche, con speciale riguardo alle precipitazioni, loro intensità, durata e pericolosità, non si ritenga di realizzare per gradi e per zone omogenee, in collegamento con quanti enti ed uffici esistenti sono interessati per varie cause allo studio della fisica dell'atmosfera e della meteorologia, un organico servizio di previsioni valide per gli agricoltori da comunicarsi, ad orari opportuni, per via radio e televisiva. (I. s. - 65)

RISPOSTA. — Questo Ministero condivide l'esigenza, prospettata dalle signorie loro onorevoli, dell'istituzione di un organico servizio di previsioni meteorologiche, in grado di informare tempestivamente, per via radio e televisiva, gli agricoltori, delle possibili variazioni atmosferiche, che possono influire sulle colture agricole.

Pertanto, si provvederà ad interessare il competente ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria perchè prenda gli opportuni contatti con i corrispondenti organi dei Dicasteri della difesa e delle poste e telecomunicazioni, per lo studio del complesso problema.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

6 novembre 1968

VIGLIANESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Perchè esamini l'opportunità di invitare l'Enel, le Aziende telefoniche e le Aziende del gas a voler coordinare nelle varie provincie le riscossioni trimestrali dei canoni affinchè dette riscossioni non avvengano simultaneamente nello stesso mese, provocando disagi

economici agli utenti, in particolare ai lavoratori ed ai pensionati.

Infatti, con l'introduzione della riscossione trimestrale, si verificano in coincidenza con le rate di affitto anche tutte le altre riscossioni, alterando sensibilmente le disponibilità finanziarie delle famiglie. (I. s. 507)

RISPOSTA. — In merito al problema sollevato dalla signoria vostra onorevole si stanno raccogliendo utili elementi al fine di valutarne tutti gli aspetti ed esaminare, quindi, anche con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di stimolare gli accordi desiderati.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ANDREOTTI

7 novembre 1968

VIGNOLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso che nei giorni 14 e 15 agosto una violenta grandinata ha distrutto completamente le colture in atto nei comuni di Albanella Capaccio, Castel S. Lorenzo, Felitto, Paestum, Roccadaspide, Eboli e Battipaglia, l'interrogante chiede quali provvedimenti urgenti e straordinari intende prendere per soccorrere i piccoli proprietari e coltivatori diretti dei predetti centri, che versano in gravi condizioni economiche anche per la tradizionale crisi dell'agricoltura, e se non intenda sospendere per intanto il pagamento delle imposte e tasse iscritte nei ruoli esattoriali. (I. s. - 431)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recentemente approvato dal Parlamento, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che, per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per la provincia di Salerno, questo Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1968, ha delimitato le zone agricole colpite, comprendendovi gran parte dei territori dei comuni di Castel S. Lorenzo, Felitto e Roccadaspide, nei quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, oltre, naturalmente, ai prestiti agevolati previsti dal successivo articolo 3.

Questi ultimi benefici, per i quali si prescinde da delimitazioni territoriali, potranno essere accordati anche a favore delle

aziende agricole gravemente danneggiate degli altri comuni segnalati dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministero delle finanze, infine, ha assicurato che, nei casi di perdita di almeno il 40 per cento del prodotto ordinario del fondo, accorderà ai possessori danneggiati lo sgravio dalle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi, come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968.

VIGNOLO, BUZIO, ANTONICELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti urgenti che il Governo intende adottare per l'indennizzo dei danni ed altre agevolazioni a favore delle aziende contadine dei comuni della zona di Novi Ligure, delle Vallate del Bormida e dello Scrivia, nonchè dell'alessandrino, e particolarmente dei comuni di Bozzole, Pomaro e viciniori, che risultano danneggiate nei raccolti in corso dalle recenti violente grandinate.

Per sapere, inoltre, se, in considerazione del carattere ormai ricorrente dei danni della grandine e dell'impegno assunto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII della legge 27 luglio 1967, n. 685, non ritenga giunto il momento di risolvere in modo organico e permanente il problema dei danni mediante la istituzione di un « Fondo nazionale di solidarietà » con il contributo dello Stato come viene richiesto dai contadini, dagli Enti locali e dalle varie organizzazioni politiche e sindacali. (I. s. - 333)

VIGNOLO, GALANTE GARRONE, ANTONICELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare per l'indennizzo dei danni ed altre agevolazioni a favore delle aziende contadine della provincia di Alessandria che risultano danneggiate nei raccolti in corso dalle recenti grandinate che hanno colpito particolarmente i comuni di Alice Bel Colle, Cassinelle, Lerma ed altri comuni limitrofi, nonchè altri territori nelle zone di Casale Monferrato e di Alessandria.

Per sapere inoltre se, in considerazione del carattere ormai ricorrente dei danni della grandine e dell'impegno assunto nel paragrafo n. 185 del capitolo XVIII della legge 27 luglio 1967, n. 685, non ritenga giunto il momento di risolvere in modo organico e permanente il problema dei danni mediante la istituzione di un « Fondo nazionale di solidarietà » con il contributo dello Stato, così come viene ripetutamente richiesto in provincia di Alessandria ed in tutto il Piemonte dal voto unitario degli Enti locali e delle varie organizzazioni a livello politico e sindacale. (I. s. - 241)

RISPOSTA. — Come è noto, il Governo, su iniziativa di questo Ministero, ha adottato il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recentemente convertito in legge, che reca notevoli provvidenze a favore delle aziende agricole, a coltura specializzata, danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

In sede di applicazione del provvedimento, il Ministero, con decreto del 16 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre successivo, ha delimitato le zone agrarie colpite della provincia di Alessandria, includendovi, tra le località segnalate dalle signorie loro onorevoli, quelle di Alice Bel Colle, Cassinelle, Lerma e Pomaro, nelle quali, pertanto, potranno trovare attuazione, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, le provvidenze contributive, previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento stesso, rispettivamente, per il ripristino delle strutture e per la ricostituzione dei capitali di conduzione, oltre, ovviamente, ai prestiti di esercizio considerati al successivo articolo 3, per la cui concessione si prescinde da delimitazioni territoriali.

Per le altre località segnalate, non si sono determinate le condizioni per poter far luogo alla delimitazione delle zone colpite.

Ciò, peraltro, non toglie che, nei casi di comprovata gravità dei danni, possano essere accordate, su domanda degli interessati al competente ispettorato agrario, le accennate provvidenze creditizie previste dall'articolo 3 del decreto-legge, consistenti in prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Si aggiunge che l'intero territorio della provincia di Alessandria è stato compreso tra le zone agrarie delimitate con decreto del 2 ottobre 1968, emesso da questo Ministero di concerto con quello del Tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della concessione della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968.

Quanto, infine, all'istituzione di un « fondo nazionale di solidarietà », si fa riferimento alle dichiarazioni rese in proposito al Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 917.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

8 novembre 1968.

ZUGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che numerosi insegnanti elementari non di ruolo della provincia di Brescia sono stati esclusi dalla graduatoria provinciale per incarichi e supplenze a causa di una letterale interpretazione delle istruzioni in materia. L'esclusione sarebbe infatti dovuta alla mancata specifica dichiarazione sul certificato di residenza che gli interessati risiedono nel comune anteriormente al 10 marzo 1968.

Poichè si tratta di omissione involontaria da parte degli uffici anagrafici e l'esclusione colpisce centinaia di insegnanti anche capifamiglia, che si vedono preclusa l'unica possibilità di guadagno, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente intervenire consentendo agli interessati di completare la documentazione con l'esplicita dichiarazione del comune che la residenza è anteriore alla data suindicata. (I. s. - 451)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti prospettati dall'onorevole interrogante sono superati. Infatti il Provveditore agli studi di Brescia ha riammesso nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1968-69, tutti gli insegnanti, in un primo tempo esclusi, per i quali è risultato (da appositi accertamenti disposti dal predetto ufficio presso le amministrazioni dei vari comuni di residenza degli interessati) che la residenza stessa era stata acquisita in data non successiva al 10 marzo 1968.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

6 novembre 1968.